****

**PIELLE LIVORNO**

**Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata**

**Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta *ex* art. 16, comma 4, Dlgs. 39/2021**

**All. 1**

**Composizione, compensi, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei componenti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha composizione monocratica e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo di PIELLE stabilisce per l’intera durata della carica il compenso annuo spettante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni compete, inoltre, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell’espletamento dell’incarico.

**Ineleggibilità**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: in particolare, non possono essere nominati Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2399 c.c.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) la pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;

6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

8) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

9) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

10) non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, e, se nominato decade, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero per aver commesso reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravati, generali o speciali.

I candidati alla carica di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 10, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Il Consiglio direttivo di PIELLE può revocare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei casi in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito; per ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza, nonché quando si manifestino cause di ineleggibilità di cui sopra, anteriori alla nomina a Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e non indicate nell’autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

**Decadenza**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni decade dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla sua nomina:

* in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.;
* condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

**Sospensione**

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni :

* la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 e 10 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
* l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 e 10 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
* l’applicazione di una misura cautelare personale;
* l’applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.